Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 101° — Numero 317

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 28 dicembre 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 ROMA - TEL. 841-089 846-184 841-737 866 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 dicembre 1960, n. **1546**.
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1958, n. 1081, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1958, n. 1081, concernente la prelevazione di lire 765 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1958-59.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 11 dicembre 1960, n. **1547**.
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1959, n. 40, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1959, n. 40, concernente la prelevazione di lire 357 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1958-59.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 11 dicembre 1960, n. **1548**.
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1959, n. 41, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1959, n. 41, concernente la prelevazione di lire 1 miliardo e 883 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1958-59.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 11 dicembre 1960, n. **1549.**

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1959, n. 365, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1959, n. 365, concernente la prelevazione di lire 3.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1958-59.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 11 dicembre 1960, n. **1550.**

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960, n. 238, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960, n. 238, concernente il prelevamento di lire 3.300.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1959-60.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. **1551.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 26. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di:

« Storia del Risorgimento »;
« Storia contemporanea ».

Art. 54. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

« Protostoria europea »;
« Estetica »;
« Sociologia ».

Sono soppressi, invece, gli insegnamenti complementari di: « Antichità greche e romane » e « Topografia antica ».

I seguenti insegnamenti complementari, poi, cambiano così di denominazione: « Archeologia dell'Africa romana e antichità provinciali » in « Archeologia delle provincie romane »; « Topografia romana » in « Topografia di Roma e dell'Italia antica »; Epigrafia greca » in « Epigrafia e antichità greche »; « Epigrafia latina » in « Epigrafia e antichità romane »; « Numismatica » in « Numismatica greca e romana ».

Art. 55. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di: « Estetica » e « Sociologia ».

Art. 56. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo orientale) è aggiunto quello di « Storia dell'arte dell'Estremo Oriente ».

L'insegnamento, poi, di « Ebraico » muta di denominazione e assume quella di « Ebraico medioevale e moderno ».

Art. 61. — Agli Istituti annessi alla Facoltà di Lettere e filosofia è aggiunto l'Istituto di studi medio latini.

L'Istituto di studi orientali è scisso nei seguenti:

« Istituto di studi del vicino Oriente »;

« Istituto di studi islamici »;

« Istituto di studi del Medio ed Estremo Oriente ».

I seguenti Istituti cambiano così di denominazione:

« Istituto di epigrafia greca » in « Istituto di epigrafia e antichità greche e romane »;

« Istituto di storia romana », suddiviso nelle sezioni: *a*) storia romana; *b*) epigrafia latina in « Istituto di storia romana »;

« Istituto di archeologia e storia dell'arte antica », suddiviso nelle sezioni: *a*) archeologia e storia dell'arte antica; *b*) numismatica; *c*) archeologia dell'Africa romana » in « Istituto di archeologia e storia dell'arte antica »;

« Istituto di topografia antica », suddiviso nelle sezioni: *a*) topografia antica; *b*) topografia romana in « Istituto di topografia antica »;

« Istituto di studi bizantini » in « Istituto di studi bizantini e neoellenistici ».

L'« Istituto di antichità greche e romane » è soppresso.

Art. 65. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di « Pedagogia comparata ».

Art. 85. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti:

Per l'indirizzo organico-biologico:

« Spettroscopia »;
« Radiochimica »;
« Strutturistica chimica »;
« Chimica organica superiore »;
« Chimica delle sostanze coloranti »;
« Chimica macromolecolare »;
« Chimica delle sostanze naturali »;
« Analisi chimica strumentale »;
« Chimica teorica »;
« Spettroscopia e radiofrequenza ».

Per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

« Radiochimica »;
« Spettrochimica »;
« Strutturistica chimica »;
« Chimica organica superiore »;
« Chimica macromolecolare »;
« Analisi chimica strumentale »;
« Chimica teorica »;
« Spettroscopia e radiofrequenza »;
« Chimica quantistica »;
« Chimica statistica ».

Art. 89. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica sono aggiunti i seguenti:

« Metodi matematici per la fisica »;
« Storia della fisica »;
« Cibernetica e teorica dell'informazione »;
« Fisica del plasma »;
« Fisica nucleare »;
« Fisica delle basse temperature »;
« Fisica spaziale ».

Art. 91. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze matematiche sono aggiunti quelli di:

« Meccanica dei fluidi »;
« Teorie relativistiche »;
« Strutture algebriche »;
« Scienze operative ».

Art. 93. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica e fisica sono aggiunti quelli di:

« Meccanica dei fluidi »;
« Teorie relativistiche »;
« Strutture algebriche »;
« Scienze operative ».

Art. 95. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di:

« Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale »;
« Embriologia degli invertebrati »;
« Neurologia comparata »;
« Ecologia ».

L'insegnamento di « Oceanografia » muta denominazione in quella di: Oceanografia biologica ».

Art. 97. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

« Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale »;
« Embriologia degli invertebrati »;
« Neurologia comparata »;
« Oceanografia biologica »;
« Ecologia »;
« Zootecnica speciale »;
« Analisi biologiche ».

Art. 99. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

« Cristallografia strutturale »;
« Idrogeologia »;
« Interpretazione aerofotogeologica »;
« Mineralogia sistematica »;
« Paleontologia dei vertebrati »;
« Petrografia applicata »;
« Paleontologia umana ».

Art. 242, relativo agli insegnamenti della Scuola di storia antica annessa alla Facoltà di lettere e filosofia, è modificato nel senso che i seguenti insegnamenti cambiano così di denominazione:

« Epigrafia greca » in « Epigrafia e antichità greche »;

« Epigrafia latina » in « Epigrafia e antichità romane »;

« Archeologia dell'Africa romana e antichità provinciali » in « Archeologia delle provincie romane »;

« Topografia romana » in « Topografia di Roma e dell'Italia antica »;

« Numismatica » in « Numismatica greca e romana ».

Gli insegnamenti di « Antichità greche e romane » e di « Topografia antica » sono soppressi.

Art. 252. — Agli insegnamenti costitutivi della Scuola di filosofia annessa alla Facoltà di lettere e filosofia, sono aggiunti quelli di: « Estetica » e « Sociologia ».

Art. 264, relativo agli insegnamenti della Scuola nazionale di archeologia, annessa alla Facoltà di lettere e filosofia è modificato nel senso che i seguenti insegnamenti cambiano così di denominazione:

« Epigrafia latina » in « Epigrafia e antichità romane »;

« Epigrafia greca » in « Epigrafia e antichità greche »;

« Topografia romana » in « Topografia di Roma e dell'Italia antica »;

« Numismatica » in « Numismatica greca e romana »;

« Archeologia dell'Africa romana e antichità provinciali » in « Archeologia delle provincie romane ».

Gli insegnamenti di « Antichità greche e romane » e « Topografia antica » sono soppressi.

Art. 289, relativo alla Scuola orientale annessa alla Facoltà di lettere e filosofia è abrogato e sostituito dal seguente:

« La « Rivista degli studi orientali » è l'organo ufficiale dell'attività scientifica della Scuola. La Biblioteca degli Istituti di studi del vicino Oriente, di Studi islamici e di Studi del Medio ed Estremo Oriente è annessa alla Scuola.

Il direttore della Scuola è anche il direttore della Rivista e della Biblioteca ».

Art. 303. — Agli insegnamenti della Scuola di perfezionamento in Scienze biologiche è aggiunto quello di « Ecologia ».

Art. 232, relativo agli insegnamenti della Scuola di Filologia classica, annessa alla Facoltà di lettere e filosofia è così modificato:

L'insegnamento di « Grammatica greco-latina » muta denominazione in « Grammatica greca e latina ».

Sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

« Epigrafia e antichità greche »;

« Epigrafia e antichità romane ».

L'insegnamento complementare di « Antichità greche e romane » è soppresso.

Art. 390. — La Scuola di perfezionamento in Pediatria annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia muta denominazione in quella di: « Scuola di specializzazione in Pediatria ».

Art. 391. — Agli insegnamenti del secondo anno della Scuola di specializzazione in Pediatria è aggiunto quello di « Nozioni di cardiologia infantile ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1552.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Girolamo, nel rione omonimo del comune di Bari.

N. 1552. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bari in data 18 gennaio 1958, integrato con dichiarazione del 22 marzo 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Girolamo, nel rione omonimo del comune di Bari, ed alla istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia stessa, e viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1553.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Cataldo, nel rione omonimo del comune di Bari.

N. 1553. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bari in data 6 gennaio 1958, integrato con dichiarazione del 31 marzo 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Cataldo, nel rione omonimo del comune di Bari, ed alla istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia stessa, e viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1554.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di San Sisto II Papa e Martire, in frazione Tavon del comune di Coredo (Trento).

N. 1554. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 4 febbraio 1960, integrato con postilla e dichiarazione del 15 e 17 febbraio 1960, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di San Sisto II Papa e Martire, in frazione Tavon del comune di Coredo (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1555.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, nel comune di Taranto.

N. 1555. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Taranto in data 1° dicembre 1959, integrato con dichiarazioni del 12 gennaio e 9 luglio 1960, relativo alla erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, nel comune di Taranto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 79. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1960.

Autorizzazione alla Società cattolica di assicurazioni di Verona ad emettere polizze fidejussorie a garanzia dei contratti di appalto delle ricevitorie provinciali ed esattorie comunali delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, concernente la facoltà di prestare cauzione, per gli appalti esattoriali, per non oltre la metà del loro ammontare, mediante polizza fidejussorie emesse da istituti od enti riconosciuti;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni per gli appalti esattoriali di imposte dirette prestate con polizze fidejussorie dall'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1209, che eleva al settantacinque per cento il limite di copertura delle cauzioni esattoriali mediante polizza fidejussoria;

Visto l'art. 3 della legge 7 febbraio 1951, n. 143, che eleva ulteriormente all'ottantacinque per cento ed, in casi eccezionali, al cento per cento il limite della prestazione delle cauzioni mediante polizza fidejussoria;

Visto l'art. 8 della legge 13 giugno 1952, n. 693, che estende al decennio 1954/63 le norme per la prestazione delle cauzioni mediante polizze fidejussorie ed incarica il Ministro per le finanze di stabilire, con propri decreti, gli istituti od enti autorizzati ad emettere tali polizze;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1953, n. 412211, col quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni è stato autorizzato ad emettere le polizze in oggetto;

Visto il proprio decreto 27 maggio 1953, n. 408949, col quale analoga autorizzazione è stata concessa alla Società assicurazioni generali, Riunione adriatica di sicurtà, Fondiaria incendi, Assicurazioni d'Italia e Fiumeter;

Visto il proprio decreto 15 giugno 1954, n. 408727, col quale analoga autorizzazione è stata concessa alla Compagnia di assicurazioni di Torino ed alla Società reale mutua di assicurazioni di Torino;

Visto il proprio decreto 20 luglio 1954, n. 409942, col quale analoga autorizzazione è stata concessa alla Società Lloyd Adriatico di Assicurazioni di Trieste, Compagnia tirrena di capitalizzazione « Italia » di Genova;

Visto il proprio decreto 21 gennaio 1955, n. 415782, col quale analoga autorizzazione è stata concessa alla Compagnia mediterranea assicurazioni, con sede in Palermo;

Visto il proprio decreto 5 luglio 1960, n. 403316, col quale analoga autorizzazione è stata concessa alla Compagnia di assicurazioni di Milano ed alla Società « La Vittoria », Compagnia di assicurazioni generali di Milano;

Decreta:

La Società cattolica di assicurazioni, con sede in Verona è autorizzata ad emettere, per i contratti d'appalto delle ricevitorie provinciali ed esattorie comunali delle imposte dirette, la polizza fidejussoria che, a termini dell'art. 5 del regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, e dei successivi provvedimenti legislativi in materia, gli esattori e ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1960
Registro n. 83 *Finanze, foglio n.* 237. — AMATO

(8065)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1960.

Approvazione di modelli per le registrazioni delle attività concernente la fecondazione artificiale degli animali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 1009, recante le norme per la fecondazione artificiale degli animali;

Visto l'art. 24 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256;

Decreta:

Sono approvati i seguenti modelli di registri e schedari da tenersi nei Centri di produzione, Centri di fecondazione artificiale, Recapiti, Sottocentri e dai medici veterinari autorizzati a praticare la inseminazione artificiale negli allevamenti e nelle stalle:

Modello *A*: Registro dell'attività dei riproduttori;

Modello *B*: Registro delle spedizioni del materiale fecondante;

Modello *C*: Registro di carico e scarico del materiale fecondante;

Modello *D*: Registro stalla della fecondazione artificiale;

Modello *E*: Registro delle bovine inseminate.

Detti modelli di registri e schedari vengono allegati al presente decreto e ne fanno parte integrante.

Roma, addì 5 settembre 1960

Il Ministro per la sanità
GIARDINA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

MODELLO *A*

Art. 24 - Comma *a*) - N. 1
Art. 24 - Comma *b*) - N. 1

CENTRO DI PRODUZIONE
CENTRO DI F A di

PROVINCIA di

REGISTRO DELL'ATTIVITÀ DEI PRODUTTORI

Nome del toro *Numero e sigla di riconoscimento* *Razza* *Nato il* .

Data del prelievo del seme			Colore	Quantità ecc.	Densità	Mobilità %	Prova Deidrogenasi Fruttolisi	Cellule Atipiche	Carica Batterica	Reazione del mezzo	Metodo di Diluizione	Titolo di Diluizione	Temperatura di Conservazione	Controllo dopo ore 24-48-96	*OSSERVAZIONI*
Mese	Giorno	Ora													

IL DIRETTORE TECNICO

CENTRO DI PRODUZIONE DEL MATERIALE FECONDANTE

CENTRO DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE *di* ....

(Indirizzo .... *telefono........)*

REGISTRO DELLE SPEDIZIONI DEL MATERIALE FECONDANTE AI

Giorni stabiliti per la spedizione ....

MESE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GENNAIO	Sigla Toro															
	Dosi spedite															
	Dosi utili															
	Dosi restituite															
FEBBRAIO	Sigla Toro															
	Dosi spedite															
	Dosi utili															
	Dosi restituite															
MARZO . .	Sigla Toro															
	Dosi spedite															
	Dosi utili															
	Dosi restituite															
APRILE . .	Sigla Toro															
	Dosi spedite															
	Dosi utili															
	Dosi restituite															
MAGGIO . .	Sigla Toro															
	Dosi spedite															
	Dosi utili															
	Dosi restituite															
GIUGNO . .	Sigla Toro															
	Dosi spedite															
	Dosi utili															
	Dosi restituite															
LUGLIO . .	Sigla Toro															
	Dosi spedite															
	Dosi utili															
	Dosi restituite															
AGOSTO . .	Sigla Toro															
	Dosi spedite															
	Dosi utili															
	Dosi restituite															
SETTEMBRE	Sigla Toro															
	Dosi spedite															
	Dosi utili															
	Dosi restituite															
OTTOBRE	Sigla Toro															
	Dosi spedite															
	Dosi utili															
	Dosi restituite															
NOVEMBRE	Sigla Toro															
	Dosi spedite															
	Dosi utili															
	Dosi restituite															
DICEMBRE.	Sigla Toro															
	Dosi spedite															
	Dosi utili															
	Dosi restituite															

OSSERVAZIONI: ....

....

....

MODELLO C

Art. 24 - Comma 6

RECAPITO di .... PROVINCIA di..................

REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEL MATERIALE FECONDANTE

CENTRO FORNITORE ....

MESE di .... **19....**

Giorni	SIGLA E NUMERO DELLE DOSI			Giorni	SIGLA E NUMERO DELLE DOSI			Giorni	SIGLA E NUMERO DELLE DOSI		
	Ricevute	Distribuite	Restituite		Ricevute	Distribuite	Restituite		Ricevute	Distribuite	Restituite
1				11				21			
2				12				22			
3				13				23			
4				14				24			
5				15				25			
6				16				26			
7				17				27			
8				18				28			
9				19				29			
10				20				30			
								31			

N.B. - *I numeri delle dosi saranno preceduti dal nome o dalla sigla del riproduttore che ha fornito il materiale.*

Osservazioni : ....

MODELLO *D*

Art. 24 - Comma *b*) II parte

CENTRO DI F. A. di.............................. *PROVINCIA di*.........................

REGISTRO STALLA DELLA F. A.

ALLEVATORE ....

COMUNE: ....

LOCALITÀ: ....

<table>
<tr><td rowspan="5">Dati riguardanti la bovina</td><td colspan="3">Razza: .... Età: .... Nome: ....</td></tr>
<tr><td colspan="3">Date ultimo parto: .... Secondamento: ....</td></tr>
<tr><td colspan="3">Osservazioni ginecologiche: ....</td></tr>
<tr><td colspan="3">..</td></tr>
<tr><td colspan="3">..</td></tr>
<tr><td rowspan="5">DATE INTERVENTI</td><td>1</td><td></td><td>OSSERVAZIONI</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">TARIFFA: L...................... (Bolletta: n........................)</td></tr>
</table>

IL VETERINARIO OPERATORE

MODELLO *E*

Art. 24 - Comma *d*)

SOTTOCENTRO
FECONDAZIONE A DOMICILIO

COMUNE DI .... PROV. DI ....

REGISTRO DELLE BOVINE INSEMINATE

MATERIALE PROVENIENTE DAL { CENTRO DI PRODUZIONE / CENTRO DI F. A. / RECAPITO } di ....

PROPRIETARIO	BOVINE		DATA INTERVENTI E SIGLA DEI TORI				RISULTATI E OSSERVAZIONI
	razza	nome e sigla	1	2	3	4	
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....

IL VETERINARIO OPERATORE

(5960)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1960.

Classificazione fra le provinciali di n. 4 strade in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1960, con il quale è stato approvato il piano generale di provincializzazione delle strade di uso pubblico, predisposto dall'Amministrazione provinciale di Pesaro con l'esclusione, tra le altre, delle strade indicate con i numeri 13, 43, 44 e 57, in quanto non furono riconosciute in possesso dei requisiti di legge dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e sono state classificate provinciali le strade di cui all'alenco allegato al decreto stesso quale parte integrante;

Ritenuto che a seguito di nuova istruttoria, espletata in base a nuovi elementi di giudizio, è risultata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della citata legge per le suddette strade, indicate come segue:

a) « Montefelcino-Isola del Piano »: dall'abitato di Isola del Piano alla Strada statale n. 3 presso Ponte degli Alberi, con diramazione per Montefelcino;

b) « della Cavallara »: dalla Figurina dei Belli, presso Montemaggiore, all'innesto con la strada provinciale « Mondaviese » presso la fornace di Orciano;

c) « della Valdorbia: dalla Strada statale n. 3, in Cantiano, per Chiaserna fino al confine con la provincia di Perugia, in località Valdorbia;

d) « delle Cesane »: dall'innesto con la strada provinciale « Urbinate » (bivio del Silos) per il monte delle Cesane all'innesto con la Strada statale n. 3, presso Fossombrone;

Visto il voto del 14 novembre 1960, n. 2394, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione a provinciali delle su precisate strade;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1960, n. 126, sono classificate provinciali le strade indicate ai numeri 13, 43, 44 e 57 del piano generale di provincializzazione di cui alle premesse ed indicate come segue:

a) « Montefelcino-Isola del Piano »: dall'abitato di Isola del Piano alla Strada statale n. 3 presso Ponte degli Alberi, con diramazione per Montefelcino;

b) « della Cavallara »: dalla Figurina dei Belli, presso Montemaggiore, all'innesto con la strada provinciale « Mondaviese » presso la fornace di Orciano;

c) « della Valdorbia »: dalla Strada statale n. 3, in Cantiano per Chiaserna fino al confine con la provincia di Perugia, in località Valdorbia;

d) « delle Cesane »: dall'innesto con la strada provinciale « Urbinate » (bivio del Silos) per il monte delle Cesane all'innesto con la Strada statale n. 3, presso Fossombrone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(8052)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1960.

Trasferimento di debiti della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.), in liquidazione, all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono stati assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Vista la legge 16 novembre 1957, n. 1122, che ha posto in liquidazione la Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.);

Visti i propri decreti 14 gennaio e 19 dicembre 1957 con i quali l'Ente economico della pastorizia e la G.R.A. sono stati assoggettati alla predetta disciplina;

Considerato che la definizione delle operazioni di liquidazione della G.R.A. è ostacolata dalle vertenze giudiziarie tuttora pendenti con le ditte appresso elencate, per pretese creditorie verso detta Gestione, afferenti a rapporti obbligatori vari;

Ritenuto che ai fini della sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie suddette è necessario trasferire i debiti in contestazione, relativi a tali pretese, i quali, in base alla documentazione in atti possono al massimo cautelativamente valutarsi, per l'integrale soddisfacimento, negli importi a fianco di ciascuna ditta segnati:

1) An. Petroli Italiani (A.P.I.) - Roma . . .	L.	5.400.000
2) Comune di Napoli - Carrino Vincenzo, Salvatore, Giuseppe, Luigi ed Elena, Cencini Mara quale coniuge di Carrino Giovanni e legale rappresentante dei figli minori Gianfranco e Giosè	»	10.000.000
3) Compagnia Nazionale Prodotti Petrolio - Genova .	»	1.385.000
4) Consorzio Agrario Provinciale - Mantova	»	1.400.000
5) Soc. a r. l. FREMA - Bergamo	L.	300.000
6) Giampieri Guglielmo - Ancona	»	650.000
7) Soc. a r. l. Ricerche Metano e Minerarie F.lli Graziani - Ferrara . .	»	3.100.000
8) Petroli Aquila - Soc. per Az. Petroli Alto Adriatico « S.A.P.A.A. » - Milano	»	315.000
9) Società in nome collettivo Alto Polesana - Rovigo	»	1.400.000
10) Zadek Gérard, elettivamente domiciliato in Roma	»	600.000
	L.	24.550.000

Atteso che la Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.), ha effettuato, ai sensi dell'articolo unico della richiamata legge 18 marzo 1958, n. 356, il versamento degli importi preindicati su conti correnti infruttiferi speciali accesi presso la Banca d'Italia;

Decreta:

I sopraelencati debiti in contestazione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.), in liquidazione, complessivamente ammontanti a L. 24.550.000 (lire ventiquattromilionicinquecentocinquantamila) sono trasferiti all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

Roma, addì 15 dicembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

(8012)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Belluno;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Belluno n. 17671 in data 14 ottobre 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del cav. Peruz Lucio, perchè deceduto, rappresentante dei lavoratori (U.I.L.) in seno alla suddetta Commissione, con il sig. Sforazzini Renato;

Vista la copia conforme della nota datata 12 ottobre 1960 della Camera sindacale provinciale di Belluno, con cui si richiede la sostituzione, perchè deceduto, del cav. Peruz Lucio;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Sforazzini Renato è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Belluno quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione del cav. Peruz Lucio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1960

Il Ministro: SULLO

(7988)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 24 dicembre 1960:

Turilli Camillo, notaio residente nel comune di Atri, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Pescina, distretto notarile di Sulmona;

Riggio Alessandro, notaio residente nel comune di Butera, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Trecastagni, distretto notarile di Catania;

Ciampolillo Ugo, notaio residente nel comune di Pozzuoli, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli;

Iesu Antonio, notaio residente nel comune di San Giorgio a Cremano, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Afragola, stesso distretto;

Tortora Giuseppe, notaio residente nel comune di Ponsacco, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Ottaviano, distretto notarile di Napoli;

Tufano Pasquale, notaio residente nel comune di Bonefro, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Sant'Antimo, distretto notarile di Napoli;

Macciotta Paolo, notaio residente nel comune di Carbonia, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Iglesias, stesso distretto;

Cherchi Cesare, notaio residente nel comune di Dolianova, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Decimomannu, stesso distretto;

Trivioli Fausto, notaio residente nel comune di Borgo Val di Taro, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Parma;

Ciancarelli Domenico, notaio residente nel comune di Trevi, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Acquasparta, stesso distretto;

Ponton Ludovico, notaio residente nel comune di Comeglians, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Cormons, distretto notarile di Gorizia;

Pirolo Renato, notaio residente nel comune di Rivignano, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Cervignano del Friuli, stesso distretto;

Giudice Antonio, notaio residente nel comune di Parabiago, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Orombelli Marco, notaio residente nel comune di Bergamo, è trasferito nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano;

Magnago Ettore, notaio residente nel comune di Merano, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Padova;

Cortelloni Amato, notaio residente nel comune di Sassuolo, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Pavullo nel Frignano, stesso distretto;

Filippetti Pellegrino, notaio residente nel comune di Fivizzano, distretto notarile di Massa, è trasferito nel comune di Aulla, stesso distretto;

Coletti Alessandro, notaio residente nel comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Città Sant'Angelo, stesso distretto;

Di Gianvito Giovanni, notaio residente nel comune di Notaresco, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Roseto degli Abruzzi, stesso distretto;

Colangelo Vittorio, notaio residente nel comune di Cupello, distretto natarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Vasto, stesso distretto;

Covello Carlo, notaio residente nel comune di Scerni, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Casoli, stesso distretto;

Di Vita Gaspare, notaio residente nel comune di Carini, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo;

Saija Andrea, notaio residente nel comune di Roccalumera, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Messina;

Giannone Luigi, notaio residente nel comune di Livorno, è trasferito nel comune di Cecina, distretto notarile di Livorno;

Costamante Leo, notaio residente nel comune di Monte San Savino, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Foiano della Chiana, stesso distretto;

D'Onofrio Domenicantonio, notaio residente nel comune di Novellara, distretto notarile di Reggio nell'Emilia, è trasferito nel comune di Castelfiorentino, distretto notarile di Firenze;

Banci Renzo, notaio residente nel comune di Cuorgnè, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze;

Macherozzi Geremia, notaio residente nel comune di Bagno di Romagna, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Montelupo Fiorentino, distretto notarile di Firenze;

Coppola Grazia, notaio residente nel comune di Almenno San Salvatore, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Nicotera, distretto notarile di Vibo Valentia;

di Francia Luigi, notaio residente nel comune di Follina, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Vittorio Veneto, stesso distretto;

Mancuso Domenico, notaio residente nel comune di Vernole, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Lecce;

Pastore Gabriele, notaio residente nel comune di Sorano, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Pitigliano, stesso distretto;

Grassi Silverio, notaio residente nel comune di Minerbe, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Tregnago, stesso distretto;

Innocenzi Dario, notaio residente nel comune di Caprino Veronese, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Villafranca di Verona, stesso distretto;

Larice Ferruccio, notaio residente nel comune di Gorizia, è trasferito nel comune di Gradisca d'Isonzo, distretto notarile di Gorizia;

Sciannaca Sebastiano, notaio residente nel comune di Militello in Val di Catania, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Scordia, stesso distretto;

Ben Carlo, notaio residente nel comune di Ortisei, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Bolzano;

Giuliani Giovanni, notaio residente nel comune di Castelcivita, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Siano, stesso distretto;

Tropea Francesco, notaio residente nel comune di Santa Venerina, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Acireale, stesso distretto;

Imperati Alessandro, notaio residente nel comune di San Severo, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Foggia;

D'Ambrosio Vito, notaio residente in Ceglie del Campo, frazione del comune di Bari, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari;

Bajola Parisani Filippo, notaio residente nel comune di San Gavino Monreale, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Magliano dei Marsi, distretto notarile di Sulmona;

Illuminati Folco, notaio residente nel comune di Fermo, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Iesi, distretto notarile di Ancona;

Mori Giuliana, notaio residente nel comune di Villa Minozzo, distretto notarile di Reggio nell'Emilia, è trasferito nel comune di Fabbrico, stesso distretto;

Poggioli Leone, notaio residente nel comune di Serramazzoni, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Finale Emilia, stesso distretto;

D'Alessandro Enzo, notaio residente nel comune di Montoro Superiore, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di San Giuliano Terme, distretto notarile di Pisa;

Loyola Amilcare, notaio residente nel comune di Alvito, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Arpino, stesso distretto;

Bertarelli Claudio, notaio residente nel comune di Corleto Perticara, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Bondeno, distretto notarile di Ferrara.

(8108)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « San Paolo », con sede in Latina

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 novembre 1960, la Società cooperativa agricola « San Paolo », con sede in Latina, costituita con atto del notaio dott. Bruno Checchi in data 30 giugno 1956, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig. Franco Ottaviani.

(8072)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 235-VI, della cessata ditta Fratelli Ivan & Alessandro Masenello, già esercente un laboratorio di oreficeria in Vicenza, Mura Porta Padova n. 69.

(8039)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 30-VC, della cessata ditta Traverso & Genipro, già esercente un laboratorio di argenteria in Vercelli, via Jacopo Durandi n. 4.

(8041)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 294

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 dicembre 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	627,312
1 Franco svizzero	144,157
1 Corona danese	90,072
1 Corona norvegese	87,06
1 Corona svedese	120,082
1 Fiorino olandese	164,627
1 Franco belga	12,502
1 Franco nuovo (N.F.)	126,572
1 Lira sterlina	1741,512
1 Marco germanico	148,81
1 Scellino austriaco	23,871

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 295

Corso dei cambi del 27 dicembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,64	620,63	620,62	620,62	620,60	620,61	620,60	620,60	620,65
$ Can.	627,20	627,20	627 —	626,625	625 —	627,31	627,10	628,15	627,37	627,25
Fr. Sv.	144,15	144,16	144,15	144,165	144,16	144,16	144,155	144,17	144,16	144,17
Kr. D.	90,09	90,08	90,06	90,05	90,15	90,07	90,04	90,10	90,07	90,07
Kr. N.	87,03	87,05	87 —	87,04	87,15	87,06	87,05	87,05	87,07	87,10
Kr. Sv.	120,12	120,04	120 —	120,05	120 —	120,08	120,03	120,10	120,10	120,10
Fol.	164,61	164,62	164,61	164,63	164,60	164,63	164,62	164,60	164,62	164,60
Fr. B.	12,49	12,495	12,4895	12,4925	12,485	12,50	12,4925	12,50	12,50	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,52	126,58	126,64	126,63	126,60	126,57	126,58	126,50	126,55	126,55
Lst.	1742,05	1741,75	1741,70	1741,65	1741 —	1741,51	1741,375	1741,70	1741,65	1741,50
Dm. occ.	148,80	148,80	148,81	148,815	148,80	148,81	148,8075	148,80	148,81	148,81
Scell. Austr.	23,87	23,875	23,895	23,875	23,83	23,87	23,87	23,87	23,87	23,87

Media dei titoli del 27 dicembre 1960

Rendita 3,50 % 1906	76,40
Id. 3,50 % 1902	75,40
Id. 5 % 1935	108,075
Redimibile 3,50 % 1934	95,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,325
Id. 5 % 1936	100,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,30

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 dicembre 1960

1 Dollaro USA	620,615
1 Dollaro canadese	626,862
1 Franco svizzero	144,16
1 Corona danese	90,045
1 Corona norvegese	87,045
1 Corona svedese	120,04
1 Fiorino olandese	164,625
1 Franco belga	12,492
1 Franco nuovo (N.F.)	126,605
1 Lira sterlina	1741,512
1 Marco germanico	148,811
1 Scellino austriaco	23,872

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte dei concorsi nei ruoli delle carriere di concetto della Amministrazione finanziaria, riservati al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetti con decreti ministeriali 8 marzo e 9 luglio 1960.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1960, registro n. 13 Finanze, foglio n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1960, n. 130, con il quale sono stati indetti, tra gli altri, i seguenti concorsi per esami nei ruoli delle carriere di concetto dell'Amministrazione finanziaria, riservati al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato:

1) Concorso a ventisette posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

2) Concorso a sei posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari;

3) Concorso a diciannove posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette;

4) Concorso a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1960, registro n. 37 Finanze, foglio n. 37, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183, del 27 luglio 1960, con il quale è stato apportata una modifica al decreto ministeriale 8 marzo 1960, ed è stato prorogato il termine utile per la presentazione delle istanze di ammissione ai concorsi in parola;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte dei sottonotati concorsi indetti con il decreto ministeriale 8 marzo 1960, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni a fianco di ciascuno indicati alle ore 8:

Concorso a sei posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari: 16, 17 e 18 gennaio 1961;

Concorso a ventisette posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette: 19, 20 e 21 gennaio 1961;

Concorso a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali: 13, 14 e 15 febbraio 1961;

Concorso a diciannove posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette: 20, 21 e 22 febbraio 1961.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1960
Registro n. 91 Finanze, foglio n. 75. — BENNATI

(8101)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

L'ISPETTORE GENERALE MEDICO DIRIGENTE

Visto il proprio decreto pari numero del 18 agosto 1960 di dichiarazione dei vincitori del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1958 bandito con decreto prefettizio pari numero in data 27 dicembre 1958;

Viste le rinuncie e le opzioni espresse dai candidati secondo l'ordine di graduatoria;

Ritenuto pertanto di rettificare in conformità il precitato decreto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 2811;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale rettifica del proprio decreto sopraindicato i seguenti candidati idonei sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco segnate:

1) Dal Moro Pietro: condotta medica di Cavallino - Venezia;

2) Novelli Livio: 3ª condotta medica di Caorle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo dei Comuni interessati e della Prefettura sede.

Venezia, addì 5 dicembre 1960

L'Ispettore generale medico dirigente

(7942)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.